



TRIBUNALE DI TERNI

Corso del Popolo 40 - 05100 TERNI – Tel 0744/3981

e-mail: tribunale.terni@giustizia.it

N° 769/2020 Prot.

Terni, 5 maggio 2020

**AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA**

ROMA

**AL SIGNOR PRESIDENTE
Della CORTE DI APPELLO**

PERUGIA

**AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE
Presso la CORTE DI APPELLO**

PERUGIA

**AL SIGNOR PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA**

SEDE

**AL SIGNOR PRESIDENTE
ORDINE AVVOCATI**

TERNI

AI MAGISTRATI

SEDE

AI GIUDICI ONORARI

SEDE

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO

SEDE

AL DIRIGENTE UNEP

SEDE

AGLI UFFICI DEL GDP

TERNI- ORVIETO

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE IN ATTUAZIONE dei D.L. 17/3/2020 N° 18 e D.L. 8/4/2020 n° 23 - PROVVEDIMENTO INTEGRATIVO -

Trasmetto il provvedimento integrativo adottato a seguito del D.L. n° 28/2020.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosanna Ianniello

Prot. 104/20/ut



TRIBUNALE DI TERNI

Il Presidente

Visto il D.L. n. 11 dell' 8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" ed il DPCM 9 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Vista la delibera 26 marzo 2020 adottata dal C.S.M. (Pratica num. 186NV/2020), Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte;

vista la l. 24 aprile 2020 n. 27, di conversione con modifiche del D.L. n. 18\2020;

Visto il D.L. 30 aprile 2020 n. 28

OSSERVA

Le modifiche legislative intervenute rendono necessario rivedere il provvedimento adottato in data 9 aprile 2020 per regolamentare l'esercizio dell'attività giudiziaria nel periodo interessato dall'emergenza sanitaria.

In base all'art. 83 del D.L. 18\2020 - come successivamente modificato - è possibile individuare, nel periodo che va dal 9 marzo al 31 luglio 2020 - due nuove e distinte fasi.

La prima fase è compresa nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

In tale fase è previsto che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e

penali, con la precisazione che dette disposizioni non operano nei casi indicati al comma 3 ovvero nei casi di attività indifferibili, sia nel settore civile che in quello penale, perchè caratterizzate da urgenza.

Ad integrazione di quanto già disposto con il provvedimento 9 marzo 2020, in tale fase saranno dunque trattati i seguenti affari:

settore civile

- udienze nelle cause di competenza del Tribunale per i minorenni (non di interesse per questo ufficio)
- cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità nei soli casi in cui ci sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'art. 35 legge 23 dicembre 1978 n. 833 (trattamenti sanitari obbligatori);
- procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (interruzione volontaria di gravidanza);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;
- procedimenti di cui all'art. 283,351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli artt. 22,23,24 decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

settore penale

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo procedimenti relativi all'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p., procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del c.p.p., procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
 - a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

La seconda fase è stata individuata nel periodo 12 maggio - 31 luglio 2020.

Le innovazioni riguardano i seguenti aspetti.

Le ***udienze civili*** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate alla assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto (quelli individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia), ***ma lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso***

avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Può essere svolta l'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto, tali però da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 31 maggio 2020 *gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro* ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio assistenziale.

Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto, gli incontri sono sospesi.

Quanto al *settore penale*, ferma restando l'applicazione dell'art. 472 comma 3 c.p.p., dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (quelli individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 art. 146 bis dispos. att.c.p.p.) *nei casi in cui non sia richiesta la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti.*

In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'art. 284 , comma 1, c.p.p., la persona arrestata o fermata ed il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile.

L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale di udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonchè dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2 c.p.p., o di

vistarlo ai sensi dell'art. 483 comma 1 c.p.p.

Le predette disposizioni non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

Tra le udienze pubbliche, alle quali non si applicano le disposizioni relative ai collegamenti da remoto, si ritiene debbono essere comprese *le udienze di prima comparizione*.

In tali udienze - che pure si svolgono in presenza solo del P.M., di eventuali parti private, dell'imputato e del difensore - possono essere eccepite questioni di nullità e comunque si realizza l'ammissione delle prove: l'importanza di tale fase, riservata non a caso all'udienza pubblica, non consiglia limitazioni al pieno esercizio del contraddittorio tra le parti.

Sono possibili, da remoto, le deliberazioni in camera di consiglio che non siano conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio.

Per quanto riguarda le udienze tenute dal *Tribunale per il Riesame delle misure cautelari reali*, deve rilevarsi che il procedimento si svolge in camera di consiglio (art. 309 comma 8 c.p.p.) nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. : all'udienza possono partecipare soltanto il P.M., l'imputato ed il difensore; la decisione adottata dal Tribunale, nella forma dell'ordinanza, non può essere equiparata alla sentenza emessa a seguito di "discussione finale".

Può quindi ritenersi che l'udienza possa svolgersi nella forma da remoto, al pari di quelle relative alla convalida dell'arresto o del fermo e con la sola presenza, nell'ufficio giudiziario, dell'ausiliario del giudice.

Il protocollo relativo alle udienze penali deve intendersi integrato dalle nuove disposizioni.

Rimangono fermi i criteri e le indicazioni già stabiliti per la trattazione degli affari, diversi da quelli indicati, nella seconda fase della emergenza, con la sola modifica del termine finale di tale fase al 31 luglio 2020 (12 maggio - 31 luglio 2020) e, quanto alle modalità di tenuta delle udienze, con le modifiche normative sopra richiamate.

Parimenti si confermano tutte le disposizioni relative alle cautele igienico-sanitarie da adottare, riservando l'adozione di ulteriori misure di protezione qualora indicate dall'autorità sanitaria regionale cui il precedente provvedimento organizzativo è stato già trasmesso.

La presenza del personale amministrativo nell'ufficio giudiziario - fermo restando lo svolgimento parziale di lavoro in modalità agile - sarà ricalibrata, per il periodo 12 maggio - 31 luglio 2020, in modo da assicurare, senza pregiudizi per la salute, la parziale ripresa dell'attività giudiziaria, secondo accordi in corso di elaborazione con il personale amministrativo e le rappresentanze sindacali.

Rimane fermo il presidio giornaliero presso gli uffici di cancelleria, nei vari settori, sia per consentire il deposito telematico dei provvedimenti e curare gli adempimenti urgenti sia per consentire, in modo adeguato, l'accesso dell'utenza alle cancellerie (in forma telefonica o telematica per le richieste di informazioni; previa prenotazione telefonica o telematica e successivo accesso regolamentato per fasce orarie, nei casi in cui la presenza in cancelleria sia indispensabile).

L'orario di accesso alle cancellerie non subisce modificazioni, essendosi già valutato che una riduzione di tale orario finirebbe per concentrare un maggior numero di accessi in un tempo ridotto, con la creazione di possibili, pericolosi assembramenti.

Il presente provvedimento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, per le necessarie interlocuzioni.

Terni, 5 maggio 2020

Il Presidente

R. Ianniello

